



## **Spiegazioni relative alla nuova convenzione del 21.11.2001 tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile della BNS**

### **1. Introduzione**

I proventi della Banca nazionale svizzera (BNS) servono primariamente alla copertura delle spese e alla costituzione delle riserve monetarie stabilite per legge. La costituzione di accantonamenti consente alla BNS di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria.

Scopo della Banca nazionale non è la realizzazione e la distribuzione di utili. La Costituzione federale esige che la Banca nazionale, in quanto banca centrale indipendente, conduca una politica monetaria nell'interesse generale del Paese (art. 99 cpv. 2 Cost.). La Costituzione federale stabilisce altresì che la Banca nazionale costituisca sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi (art. 99 cpv. 3 Cost.). La legge sulla Banca nazionale (LBN) prevede pertanto che la Banca nazionale costituisca accantonamenti corrispondenti (art. 30 cpv. 1 LBN). Il prodotto residuo del risultato annuale costituisce l'utile annuo che può essere distribuito (art. 30 cpv. 2 LBN). Esso è disponibile per dividendi e distribuzioni di utile alla Confederazione e ai Cantoni. La distribuzione di utile è quindi possibile soltanto in presenza di un utile di bilancio. Se non ne è il caso, il destinatario non ha alcun diritto legale a una distribuzione di utile. In considerazione dell'ampia fascia di variazione dei proventi della BNS, la LBN prevede una stabilizzazione delle distribuzioni (art. 31 cpv. 2 LBN).

La convenzione di distribuzione dell'utile tra il DFF e la BNS attualmente in vigore risale al 2008. Essa prevede una distribuzione annuale di 2,5 miliardi di franchi. Questo importo elevato ha potuto essere distribuito perché alla conclusione della convenzione la BNS disponeva di una solida riserva di distribuzione. Questa funge da ammortizzatore per livellare le distribuzioni e assorbe le perdite come componente di fondi propri. A tale riserva è assegnato l'utile annuale non distribuito, rispettivamente ne viene prelevato l'importo mancante per la distribuzione. Nel 2010 questa riserva di distribuzione è divenuta negativa. La convenzione conteneva una clausola di riesame nel caso in cui questa ipotesi si fosse avverata.

Ai fini della nuova convenzione la situazione finanziaria della BNS si presenta in maniera fondamentalmente diversa da quella al momento della conclusione della convenzione precedente. La rivalutazione straordinariamente forte del franco svizzero nel corso dei due anni precedenti ha determinato un calo dei fondi propri della BNS, che si rispecchia nella riserva negativa di distribuzione di 5 miliardi di franchi. In considerazione delle notevoli variazioni del corso del cambio e del bilancio a lungo termine della BNS sono da attendersi anche in futuro forti fluttuazioni del risultato finanziario della BNS. Risultati contabili positivi o ne-

gativi dell'ordine di decine di miliardi costituiranno la regola piuttosto che l'eccezione. Sullo sfondo di queste incertezze globali e degli accresciuti rischi di bilancio, il rafforzamento dei fondi propri in vista dell'assorbimento di queste fluttuazioni dei proventi riveste una priorità assoluta.

## 2. Potenziale di distribuzione

Il potenziale di distribuzione della Banca nazionale risulta dai ricavi provenienti dagli attivi, dai quali vanno dedotti i costi di esercizio e di interesse nonché le assegnazioni agli accantonamenti per riserve monetarie.

Il ricavo proveniente dagli attivi è influenzato da due componenti: anzitutto dai ricavi da interessi e dividendi, come pure dalle variazioni di valutazione degli investimenti nelle singole valute di investimento e, secondariamente, dalle variazioni del corso del cambio del franco svizzero e del prezzo dell'oro. La prima componente fornisce normalmente un contributo affidabile al risultato annuale. In questo senso dalla fine degli anni Novanta il rendimento degli attivi prima delle ripercussioni del corso del franco svizzero è stato positivo ogni singolo anno. Per contro i corsi del cambio del franco svizzero e il prezzo dell'oro sono fluttuati molto più fortemente. La Banca nazionale, rispettivamente la Confederazione e i Cantoni, hanno così approfittato negli anni fino al 2009 di evoluzioni straordinariamente positive del corso dell'oro e dei corsi del cambio. Esse hanno consentito distribuzioni annuali di 2,5 miliardi di franchi, nettamente superiori al potenziale sul lungo termine. Da due anni la situazione si è capovolta: la forza straordinaria del franco svizzero si è tradotta fino a metà 2011 in notevoli perdite.

Dato che anche in futuro bisogna attendersi forti fluttuazioni dei risultati finanziari della BNS, la ricostituzione dei fondi propri diminuiti costituisce la priorità assoluta. Per gli anni a venire sarebbe quindi necessario mantenere il raddoppiamento dell'assegnazione annuale agli accantonamenti per riserve monetarie deciso nel 2009 e sospeso nel 2010. Il Consiglio di banca deciderà ogni anno in merito all'aumento degli accantonamenti effettivamente necessario.

In futuro la riserva di distribuzione non potrà più divenire negativa per il fatto di una distribuzione di utile. Ciò è necessario in considerazione della debole quota di fondi propri e delle maggiori future fluttuazioni dei risultati finanziari della BNS. Questo cambiamento rispetto alla convenzione precedente garantisce che la distribuzione di utile venga effettuata soltanto se i fondi propri della BNS corrispondono all'entità perseguita, ossia se non è negativa la riserva di distribuzione a fine anno dopo utilizzazione dell'utile.

Concretamente, prima di effettuare una distribuzione, si dovranno compensare la riserva negativa di distribuzione di 5 miliardi di franchi a fine 2010 e l'assegnazione agli accantonamenti per riserve monetarie, ancora da definire nel dettaglio. Effettuando un aumento degli accantonamenti pari al doppio tasso di crescita del PIL dei 5 anni precedenti, l'assegnazione a fine 2011 ammonterebbe a poco più di 3 miliardi di franchi.

A mente di questa situazione iniziale e sullo sfondo delle incertezze globali non si può escludere che in singoli anni la BNS non possa effettuare alcuna distribuzione.

La convenzione tiene conto dell'accresciuta insicurezza, nel senso che stabilisce in primo luogo le condizioni alle quali potrà essere effettuata una distribuzione. Qualora tali condizioni fossero adempite, la BNS opererebbe una distribuzione di 1 miliardo di franchi alla Confederazione e ai Cantoni. Questo importo si situa nell'ordine di grandezza del potenziale di distribuzione sul lungo termine che può essere ipotizzato in caso di una situazione iniziale con riserva di distribuzione equilibrata. È importante prendere atto che la fissazione di questo importo nella convenzione non costituisce una promessa di pagamento.

### 3. Contenuto della nuova convenzione

La struttura della nuova convenzione si orienta su quella in vigore. Gli adeguamenti riguardano l'importo della distribuzione, le condizioni di sospensione della distribuzione, come pure l'introduzione della possibilità di aumentare la distribuzione in caso di condizioni quadro favorevoli.

La convenzione è strutturata in due parti. La prima parte introduttiva ricapitola le condizioni quadro sulle quali si basa la convenzione. Esse sono prestabilite e non costituiscono pertanto oggetto diretto della presente convenzione. La seconda parte reca gli aspetti che vanno effettivamente convenuti. Qui di seguito le singole componenti sono illustrate in maniera più dettagliata.

Numero 1 - Durata: la nuova convenzione riguarda un periodo di tempo di cinque anni.

Numero 2 – Condizioni della distribuzione di utile: in futuro la riserva di distribuzione non potrà più essere resa negativa da una distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni. Nella convenzione precedente la distribuzione in caso di riserva di distribuzione negativa era possibile purché non venisse superato il valore di meno 5 miliardi di franchi. Questa modifica contribuisce al rafforzamento del bilancio, nel senso che garantisce che i fondi propri non possano scendere al di sotto dell'entità perseguita per il fatto di una distribuzione.

Numero 3 – Importo della distribuzione: nell'ipotesi che ciò sia possibile conformemente al numero 2, la distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni ammonta a 1 miliardo di franchi all'anno. L'importo di 2,5 miliardi di franchi all'anno previsto dalla precedente convenzione era superiore perché era comprensivo di una componente di smantellamento della riserva di distribuzione, nettamente positiva, esistente alla conclusione della precedente convenzione.

Numeri 4 e 5 – Riduzione della distribuzione: i numeri 4 e 5 stabiliscono che la riserva di distribuzione non può essere resa negativa da una distribuzione. Ciò è garantito da una corrispondente riduzione o sospensione della distribuzione di utile. In questo modo i numeri 4 e 5 tutelano il principio sancito dal numero 2.

Numero 6 – Modalità di distribuzione: le modalità di trasferimento rimangono invariate. Il metodo di calcolo delle quote dei singoli Cantoni non è oggetto della presente convenzione, ma risulta dalla LBN.

Numero 7 – Aumento della distribuzione: l'importo della distribuzione verrebbe aumentato nell'ipotesi che la riserva di distribuzione divenisse di nuovo chiaramente positiva nel corso della durata della convenzione. Il valore soglia corrispondente della riserva di distribuzione

(dopo l'utilizzazione ordinaria dell'utile) è stabilito in 10 miliardi di franchi. L'importo effettivo della distribuzione supplementare è convenuto tra la BNS e il DFF.

Numero 8 – Abrogazione della convenzione attuale: la convenzione precedente è abrogata con l'entrata in vigore della nuova convenzione.